

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEZZENILE E IL COMUNE DI CHIALAMEBRETO
PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE EX ART. 18 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI
2022/2024 ED ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE N. 145/2018.

L'anno duemilaventisei, addì venti del mese di Aprile,

TRA

- 1) Il Comune di Mezzenile, con sede in via Murasse 18 , Codice Fiscale/P.Iva 01323030013, ente di appartenenza, rappresentato nel presente atto da Pocchiola Viter Sergio, in qualità di Sindaco e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

E

- 2) Il Comune di _____, con sede in _____, Via _____ n. _____, Codice Fiscale/Partita IVA _____, ente utilizzatore, rappresentato nel presente atto dalla/dal Dr.ssa/Dott. _____, in qualità di Segretario Generale/Responsabile del Servizio _____, rappresentante dello stesso Comune di _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

Premesso che:

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 20/04/2026, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Mezzenile ha approvato lo schema della presente convenzione e ne ha autorizzato la stipula;

– con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Chialamberto ha approvato lo schema della presente convenzione e ne ha autorizzato la stipula;

Considerato che:

– l'art. 18 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2022/2024, dispone che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”*;

– la previsione contrattuale in parola, che ricalca sostanzialmente quella dei previgenti art. 14 del CCNL 22.01.2004 e art. 23 del CCNL 16.11.2022, risulta integralmente trasfusa nell'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018, che stabilisce testualmente che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;

– il medesimo art. 18, comma 5, del CCNL 2022/2024, disciplina compiutamente le modalità di conferimento di incarichi di Elevata Qualificazione a personale operante in regime di convenzione.

In particolare, in merito agli oneri economici per gli Enti convenzionati, viene stabilito che:

- *“l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità;*

- *l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti;*

- *al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore corrisponde una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 16, comma 2 del presente CCNL;*

per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari di incarichi di E.Q. stanziati presso ciascun ente”;

– il Comune di Mezzenile e il Comune di Chialamberto intendono definire l’utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Chialamberto del dipendente del Comune di Mezzenile sig. MIRAVALLI MATTIA, inquadrato nell’Area degli Operatori esperti con il profilo professionale di Operaio specializzato da incardinare nel Settore tecnico patrimoniale del Comune di Chialamberto.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2022/2024, del dipendente Sig. Miravalli Mattia - già in servizio presso il Comune di Mezzenile (di seguito denominato anche “Ente di provenienza”), con inquadramento nell’Area Operatori esperti e con il profilo professionale di operaio specializzato, da parte del Comune di Chialamberto (di seguito denominato anche “Ente utilizzatore”), per lo svolgimento del servizio di scuolabus entro il normale orario di lavoro settimanale.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi di scuolabus e a sopperire alle necessità dotazionali del Comune di Chialamberto;
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso delle vigenti disposizioni dei CCNL del Comparto Funzioni Locali.

Articolo 2 –Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione .
2. Per l’eventuale proroga sarà necessaria l’autorizzazione del Comune di Mezzenile (Ente di appartenenza) facente seguito ad apposita richiesta da parte del Comune di Chialamberto (Ente utilizzatore), previa acquisizione dell’assenso da parte del dipendente interessato.

Articolo 3 - Revisioni e possibili proroghe della convenzione

1. I Comuni convenzionati possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, previo parere favorevole del Segretario Generale/Responsabile del Servizio interessato, alle stesse condizioni e per la medesima durata; b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dei Comuni medesimi.
2. La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni stipulanti l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Articolo 4 –Ripartizione del tempo lavoro settimanale

1. Il dipendente opererà presso il Comune di Chialamberto entro l'orario ordinario di lavoro e, di norma, secondo la seguente articolazione oraria:
- Mattina 7:00 -8:30
 - Pomeriggio: 16:00- 17:30
2. La suddetta articolazione potrà essere modificata in relazione a circostanze sopravvenute o a ulteriori esigenze organizzative dell'Ente utilizzatore.
3. Il Comune di Chialamberto si impegna a richiedere la presenza del dipendente con un preavviso di almeno 7 giorni, al fine di consentire al Comune di Mezzenile di organizzare adeguatamente il proprio personale. In caso di comprovata urgenza, la richiesta potrà essere formulata anche con un preavviso di un giorno (uno).

Articolo 5 – Gestione del personale condiviso

1. Il Comune di Mezzenile e il Comune di Chialamberto mantengono uno stretto coordinamento nella gestione del dipendente, tenendo conto delle esigenze di entrambi gli Enti.
2. Il rapporto di lavoro del dipendente sarà gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza, ove necessari, comunicati dall'Ente utilizzatore.
3. L'orario di lavoro straordinario svolto presso il Comune di Chialamberto dovrà comunque essere organizzato, in accordo con il Comune di Mezzenile e con il dipendente interessato, in modo da garantire il buon funzionamento dell'attività dell'Ente di provenienza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi.
4. Le ferie, i permessi, e gli altri congedi di fonte legale o contrattuale di qualsiasi natura, a richiesta del dipendente e valutata la ricorrenza dei necessari presupposti di legge e contrattuali, saranno concessi dal Comune di Mezzenile in qualità di titolare del rapporto di lavoro, previa comunicazione al Comune di Chialamberto.

Articolo 6 – Rapporti finanziari, trattamento economico e rimborsi spesa

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri e della solidarietà.
2. Il Comune di Mezzenile titolare del rapporto di lavoro, corrisponderà per intero al dipendente interessato il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza dei differenziali stipendiali già maturati e di quant'altro in godimento, nonché gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativamente al periodo di utilizzo da parte del Comune di Chialamberto.
3. Il trattamento economico accessorio, ivi inclusi i compensi per eventuale lavoro straordinario, è erogato dai Comuni stipulanti, ciascuno per quanto di propria competenza, secondo le clausole dei rispettivi contratti collettivi decentrati integrativi, anche in relazione a quanto

previsto dall'art. 18, comma 3, del CCNL 2022/2024, e la relativa spesa grava sulle risorse decentrate dei Comuni stessi.

4. Il restante trattamento economico accessorio (ad esempio i compensi derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario) è erogato dai Comuni stipulanti, ciascuno per quanto di propria competenza, e la relativa spesa graverà sui bilanci dei Comuni medesimi.
5. Il Comune di Chialamberto, provvederà a rimborsare al Comune di Mezzenile, il trattamento economico fisso e continuativo, inclusi i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'orario di lavoro svolto in proprio favore, entro tre mesi dal pagamento degli emolumenti da parte dello stesso Ente di provenienza, previa presentazione di idonea richiesta da parte dello stesso Comune di Mezzenile, inclusiva di rendicontazione delle spese sostenute.
6. Per gli spostamenti tra i due comuni sarà utilizzato il mezzo di servizio del Comune di Mezzenile.
7. Il Comune di Chialamberto si impegna a rimborsare al Comune di Mezzenile le spese di viaggio sostenute, determinate nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso. Il rimborso sarà effettuato con cadenza trimestrale, congiuntamente al rimborso delle spese di personale.
8. Resta fermo che al dipendente, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico del Comune di Chialamberto il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati dall'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022. A tali rimborsi provvederà direttamente il Comune di Chialamberto previa presentazione di apposita istanza da parte del dipendente, corredata della documentazione prevista dalla propria disciplina interna.

9. Articolo 7- Risoluzione anticipata della convenzione

1. La presente convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
 - a) per cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente di provenienza;
 - b) alla scadenza del termine di cui al precedente art. 2, fatta salva l'eventuale proroga della convenzione stessa;
 - c) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
 - d) per recesso unilaterale da parte di uno degli Enti convenzionati, previo preavviso di almeno 30 giorni da parte dell'Ente recedente;
 - e) per il venir meno del consenso del dipendente, comunicato a entrambi gli Enti. In tal caso la cessazione decorre dal quindicesimo/trentesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

Articolo 8 - Obblighi di comunicazione

1. Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente ogni elemento utile che dovesse registrarsi nel corso del periodo di durata della presente convenzione.
2. Ogni comunicazione derivante dall'osservanza della presente convenzione dovrà essere inviata, ai fini degli effetti liberatori tra le parti, ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata:
 - Comune di Mezzenile: mezzenile@cert.rupartpiemonte.it
 - Comune di Chialamberto: comchialamberto@pec.it

Articolo 9 - Foro competente

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario, per ogni eventuale controversia

relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, si individua quale foro competente il Foro di Ivrea.

Articolo 10 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa e contrattuale in materia di Enti Locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, secondo i termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: _____,

Per il comune di Mezzenile

Per il Comune di Chialamberto
